

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

(ai sensi dell'art. 37/4° e 5° comma D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15.7.2011 n. 111)

Tra

Il Tribunale di Napoli, codice fiscale 80016480636, rappresentato dal Presidente Dott. Carlo Alemi, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale, sita in Napoli, Piazza Porzio, Centro Direzionale, C.A.P. 80143, n. tel. 081-2239712-2239707, n. fax. 081-2238660 - 2238662, e-mail presidenza.tribunale.napoli@giustizia.it, e-mail nicola.minerva@giustizia.it, salvatore.cavallo@giustizia.it, di seguito indicato per brevità come Tribunale

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, codice fiscale 80013690633 rappresentato dal Presidente avv. Francesco Caia, [REDACTED], domiciliato presso la sede sita in Napoli al Centro Direzionale, Piazza Coperta, , Centro Direzionale, C.A.P. 80143, n. tel. 081-7343737, n. fax. 081-7343010, e-mail segreteria@ordineavvocati.napoli.it, Pec presidente@avvocatinapoli.legalmail.it, di seguito indicato per brevità come Consiglio dell'Ordine.

Premesso

- che l'art. 37, commi quarto e quinto, del D.L. citato in epigrafe ha introdotto, nell'ambito delle disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie civili, la possibilità che i Capi degli uffici giudiziari stipulino apposite convenzioni con le Facoltà universitarie di giurisprudenza, le Scuole di specializzazione per le professioni legali ed i Consigli degli Ordini degli Avvocati affinché, rispettivamente, gli iscritti al primo anno del dottorato di ricerca, gli iscritti alle scuole ed i tirocinanti possano, qualora ne facciano richiesta, essere ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari;
- che la predetta norma espressamente prevede che coloro che sono ammessi alla formazione professionale assistano e coadiuvino i magistrati nel compimento delle loro

ordinarie attività, anche con compiti di studio, e che ad essi si applica l'art. 15 del TU di cui al DPR 10.01.1957 n. 3 sugli impiegati civili dello Stato;

- che l'introduzione di un'esplicita previsione normativa permette di dare ulteriore slancio all'attività di collaborazione con le Università e le Scuole già da tempo positivamente intrapresa dal Tribunale sulla scorta e nel rispetto delle indicazioni provenienti dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura;
- che la legge professionale (art. 14 del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578, lett. a e c), demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- che il regolamento per la pratica (artt. 1-3 D.P.R. 10.04.1990, n. 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale a integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 R.D. 22.01.1934, n. 37);
- che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (art. 16 D. Lgs. 17.09.1997, n. 398) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico ma integrato da esperienze pratiche;
- che il C.S.M., con delibera del 21.11.2001, ha ritenuto "consentita agli specializzandi, in ambito civile e con il consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità (e, con successiva delibera del 14.10.2004, ha riconosciuto che "il miglioramento della formazione



professionale della classe forense è fonte di potenziali, positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia");

- che, pertanto, la collocazione della norma ex art. 37 L. n. 111/2011 e l'esplicito riferimento alle misure finalizzate alla celere definizione delle controversie civili induce a ritenere che la convenzione possa perseguire una duplice finalità: da un lato, quella di offrire a coloro che sono ammessi (d'ora in poi: "praticanti") una valida formazione professionale teorica e pratica che ben possa integrarsi con il percorso formativo in essere (dottorato di ricerca, scuola o pratica forense) e, dall'altro, di aumentare la produttività del magistrato e la funzionalità degli uffici giudiziari attraverso l'aiuto che il praticante può offrire;
- che, pertanto, nell'individuazione delle attività che i praticanti sono chiamati a svolgere, occorre accertarne la finalità formativa e la ricaduta concreta, in termini da un lato di ausilio al magistrato, dall'altro di aiuto nella formazione del praticante;
- che, di conseguenza, escluse le attività che comportano l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e senza alcuna limitazione in ordine alle materie trattate, tali attività possono essere esemplificativamente (e non esaustivamente) così descritte:
 - a) attività di studio e preparazione delle cause in vista dell'udienza: il praticante relazionerà al magistrato (eventualmente preparando una scheda) sullo stato del fascicolo, segnalando eventuali omissioni o patologie nelle comunicazioni, negli adempimenti degli ausiliari, nelle notifiche ecc...; inoltre effettuerà un primo sommario inquadramento della controversia alla luce delle norme richiamate dalle parti e dei fatti allegati effettuando anche una ricerca sui precedenti giurisprudenziali anche di merito e sugli orientamenti dottrinali;
 - b) attività successiva all'udienza: il praticante coadiuverà il magistrato nello scarico del ruolo, nel segnalare alla cancelleria gli adempimenti da effettuare, ecc...;
 - c) attività di redazione di minute dei provvedimenti, specie se di natura seriale o di non particolare difficoltà, sotto il controllo e la vigilanza dei magistrati;

- d) collaborazione con i funzionari di cancelleria al fine di apprendere il funzionamento dei servizi, degli adempimenti processuali e della gestione informatica delle cause;
- e) collaborazione nella formazione della banca dati giurisprudenziale del Tribunale;

- che è comune intenzione delle parti contraenti di consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari civili del Tribunale di Napoli del secondo anno di dottorato, scuola o pratica forense;

si conviene quanto segue:

art. 1

La premessa è patto.

art. 2

Il Tribunale di Napoli si impegna con il Consiglio dell'Ordine a consentire, senza oneri a carico della finanza pubblica, ai praticanti più meritevoli, lo svolgimento presso i propri uffici del settore civile del secondo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Art. 3

Lo svolgimento delle attività previste sostituisce – durante il periodo di pratica – ogni altra attività della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato

Al fine di garantire la terzietà e l'imparzialità dell'Ufficio giudiziario presso cui viene svolto ciascun tirocinio, il praticante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'assenza di incompatibilità tra lo studio legale con il quale eventualmente collabora e l'Ufficio giudiziario al quale viene assegnato.



Il praticante, inoltre, si impegna a non interessarsi o, comunque, prendere cognizione presso l'Ufficio giudiziario di assegnazione, di pratiche giudiziarie, in qualsiasi modo collegate allo studio legale di appartenenza.

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il tirocinio, inoltre, il praticante non può, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

art. 4

Saranno ammessi alla formazione professionale presso gli uffici giudiziari civili del Tribunale di Napoli i più meritevoli, fra quelli che ne faranno richiesta, in numero minimo di 40 sino ad un massimo di 60, previo parere favorevole della struttura di cui al successivo art. 10.

art. 5

Per ciascun praticante è predisposto un progetto formativo e di orientamento, redatto congiuntamente dal tutore nominato dal Consiglio dell'Ordine (quale riferimento didattico – organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto) e dal magistrato di riferimento per il tirocinio (magistrato affidatario).

Il progetto deve contenere:

- a) le generalità complete del praticante;**
- b) il nominativo del tutore, nominato dal Consiglio dell'Ordine, e quello del magistrato affidatario, nominato dal Presidente del Tribunale;**
- c) il periodo durante il quale si svolgerà la pratica;**
- d) gli specifici uffici dove si svolgerà la pratica;**
- e) gli obiettivi e le modalità di svolgimento della pratica, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la singola struttura;**



f) le specifiche attività consentite (e quelle vietate) al praticante.

Il progetto formativo è sottoscritto dal tutore nominato dal Consiglio dell'Ordine e dal magistrato affidatario.

Il progetto formativo è, altresì, sottoscritto dal praticante quale assunzione degli obblighi di condotta connessi alla pratica.

art. 6

il progetto va comunicato al Consiglio dell'Ordine ed al Presidente del Tribunale;

art. 7

l'ammissione è effettuata secondo una procedura di selezione per titoli da parte di una commissione congiunta composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, o suo delegato, e dal Presidente del Tribunale, o suo delegato;

art. 8

I praticanti ammessi alla formazione durante lo svolgimento del tirocinio, sono tenuti a:

- **seguire le indicazioni del magistrato affidatario;**
- **svolgere le attività previste nel progetto formativo e di orientamento;**
- **rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;**
- **rispettare gli orari di lavoro dei dipendenti presso la struttura operante;**
- **assicurare pertanto, al fine della formazione professionale oggetto della presente convenzione, la presenza quotidiana presso gli uffici giudiziari - dal lunedì al venerdì - con le modalità specificamente concordate con il magistrato affidatario, svolgendo tutte le attività a ciascuno di essi dallo stesso assegnate;**



- **attenersi ai vincoli di segretezza e riservatezza per quanto attiene ai servizi offerti o potenziali, ai processi operativi, ai dati , informazioni o conoscenze e, comunque, alle notizie relative ad ogni altra attività o caratteristica delle specifiche strutture ospitanti acquisite durante lo svolgimento della pratica, nonché alle disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), che prevedono l'obbligo per il praticante di protezione dei dati sensibili e personali.**
- **i praticanti ammessi, a tal proposito, sono tenuti a prestare un giuramento che li vincola ad assicurare la riservatezza e segretezza dei dati;**

art. 9

Ai praticanti si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Art. 10

Lo svolgimento delle attività formative – che avrà la durata di un anno solare a partire dal 1° gennaio 2011 – sostituisce ogni altra attività del secondo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Nel caso in cui gli ammessi alla formazione dovessero assentarsi ingiustificatamente dagli uffici del Tribunale per un periodo superiore a quindici giorni, i Magistrati affidatari comunicheranno alla Struttura per l'attuazione della convenzione, di cui al successivo art. 11, tale violazione. Tale comportamento determinerà automaticamente la decadenza dal beneficio della sostituzione delle attività del secondo anno della pratica forense in relazione a quanto specificato (art. 37. co. 5 l. n. 111/2011).

La pratica di formazione, inoltre, potrà essere interrotta dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine:

- **per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il praticante;**



- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal praticante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

In caso di interruzione da parte del praticante dell'attività prevista dal progetto formativo, ovvero di mancato svolgimento della stessa per qualsiasi ragione, il Tribunale di Napoli dovrà darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

Art. 11

Al fine di rendere più agevole l'attuazione della presente convenzione (archivio dei praticanti, monitoraggio delle attività di formazione ecc.) è istituita apposita Struttura, composta dal dr. Claudio De Masi, Dirigente Amministrativo del Settore Civile, dai Giudici della 1^a Sez. Civile, dottori Laura Tricomi e Raffaele Sdino, dal dottor Nicola Minerva, Direttore dell'Ufficio di Presidenza, e dall'Avv. Vincenzo Pecorella, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e/o suoi delegati.

Tale Struttura è immediatamente contattabile agli indirizzi mail, nonché ai recapiti telefonici in premessa indicati.

Tale struttura avrà sede presso l'Ufficio della Presidenza, piano 23, stanza n.25.

art. 12

Al termine del periodo di formazione, il Magistrato affidatario redigerà una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita dal singolo praticante – che verrà immediatamente trasmessa alla Struttura di attuazione per la formazione professionale, anche a mezzo posta elettronica –, relazione consistente in due parti: nella prima si darà conto del percorso formativo e dei risultati raggiunti dal praticante esprimendo anche un giudizio sulle sue capacità teoriche e pratiche e nella seconda il magistrato indicherà in quale misura vi è stato un effettivo miglioramento della produttività in termini di aumento del numero dei procedimenti definiti e di accelerazione delle definizioni;



art. 13

la prima parte della relazione andrà trasmessa al Consiglio dell'Ordine per il rilascio della relativa attestazione e la seconda al Presidente del Tribunale (anche per le sue valutazioni in materia di art. 37 l. n. 111/2011);

La Struttura di cui all'art. 10 provvederà a raccogliere e trasmettere le relazioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Presidente del Tribunale.

Solo la relazione conclusiva costituisce documento valido a dimostrare il regolare, positivo e completo svolgimento delle attività previste dall'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 e dà diritto alla sostituzione del secondo anno di pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

art. 14


A tutti i soggetti interessati dalla presente convenzione ed in particolare ai praticanti, non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione.

Il rapporto non costituisce ad alcun titolo rapporto di pubblico impiego o qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Art. 15

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli si impegna ad assicurare i praticanti, ammessi alla formazione professionale di cui alla presente Convenzione, per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (gli estremi saranno comunicati alla Struttura).

In caso di infortunio durante lo svolgimento della formazione professionale, il Tribunale, tramite la Struttura di cui all'art. 11, si impegna ad attivare la procedura prevista dalla vigente normativa ed a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della



polizza assicurativa comunicata dal Consiglio dell'Ordine) ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Art. 16

La presente convenzione ha la durata di un anno.

Al termine della durata della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa sarà preventivamente concordato tra le parti.

Lì, 10 novembre 2011

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli
Avv. Francesco Caia**



**Il Presidente
del Tribunale di Napoli
dottor Carlo Alemi**

